

adottando i provvedimenti necessari per il superamento degli stessi provvedimenti che hanno generato un grosso contenzioso con il personale coinvolto.

Nel corso dell'anno 2015, l'Amministrazione è stata destinataria di complessivi n. 148 nuovi ricorsi in materia di lavoro e precisamente n. 68 sulle tematiche dei principali filoni definiti seriali (stabilizzazione, rivendicazione incentivo, rivendicazione restituzione illegittima trattenuta) corrispondenti a circa 95 ricorrenti.

A questi vanno aggiunti circa 80 nuovi ricorsi notificati solo nell'ultima settimana del 2015, con riferimento a quello che si preannuncia come un ulteriore filone promosso dal personale di ruolo: i ricorrenti contestano la percezione del compenso incentivante la produttività in misura ridotta negli anni 2011, 2012 e 2013 in conseguenza del fatto che, proprio dal 2011, anche i loro colleghi a tempo determinato sono stati ammessi a tale beneficio, sostenendo che però il Fondo da cui sono state attinte le relative risorse sia rimasto quello inizialmente costituito per il Personale di ruolo dell'Ente. A tal riguardo va detto preliminarmente che i fondi degli anni 2011 e seguenti, oggi coinvolti nel nuovo filone di contenzioso, sono sempre stati regolarmente approvati dal Collegio dei Revisori della Cri e dai Ministeri Vigilanti e che comunque dal 2006 il Legislatore ha posto un blocco deciso all'incremento dei Fondi per il trattamento accessorio del Personale, blocco che non ammette in via generale alcuna deroga.

Al 1° marzo 2016 per il sopradetto filone sono stati notificati n.166 ricorsi per n.262 ricorrenti.

In ordine al contenzioso generato dalla rivendicazione del compenso incentivante da parte del personale precario preme evidenziare che l'andamento delle decisioni dei giudici fino a tutto il 2010 è stato altalenante e solo di recente, a dicembre 2015, vi è stata la prima pronuncia della Corte di Cassazione che con la sentenza 23487/2015 ha condannato la Croce Rossa a riconoscere anche ai precari l'incentivo alla produttività. Ebbene nel 2011 la CRI, quando le sentenze sfavorevoli hanno cominciato a prevalere su quelle favorevoli e l'Amministrazione si è vista costretta a riconoscere ai Lavoratori a tempo determinato ingenti somme economiche a titolo di compenso incentivante in esecuzione di provvedimenti giudiziari, partendo da una rivisitazione del sistema di misurazione e valutazione delle *performance*, ha deciso di destinare le risorse del Fondo Unico di ente anche alla remunerazione dell'incentivo dei precari. Peraltro va puntualizzato che i Fondi sono sempre stati regolarmente approvati dal Collegio dei Revisori, dai Ministeri vigilanti, dalla Funzione Pubblica nonché dal MEF.

A riguardo preme poi evidenziare che i fondi degli anni precedenti il 2011 sono stati soggetti a ben due verifiche ispettive da parte dell'Ispettorato Generale per gli ordinamenti del personale e l'analisi dei costi del lavoro pubblico del Ministero dell'economia e Finanze e che nessun

SERVIZIO LEGALE E SUPPLEMENTO  
RICORDANDO  
Dr.ssa ADRIANA NATIAELE

Ispettore ha mai formulato alcun rilievo sulla mancata erogazione al personale precario del premio incentivante. La prima ispezione ha riguardato i fondi 2002-2005 e non presenta alcun rilievo sulla problematica oggetto del contenzioso; ugualmente la seconda verifica che ha riguardato i fondi 2006-2010.

Tornando poi alla problematica generata dal contenzioso preme rappresentare la drammatica situazione in cui versa l'Ente a causa dei ritardi con cui è costretto a dare esecuzione alle sentenze, purtroppo le condizioni di difficoltà economico-finanziarie della CRI non sono ritenute rilevanti o comunque meritevoli di attenzione da parte dei giudici. In occasione della difesa della CRI nell'ambito dei ricorsi di ottemperanza per le stabilizzazioni l'Avvocatura di Stato ha fatto presente le difficoltà economico-finanziarie dell'amministrazione rappresentando appunto la carenza di liquidità ma anche la necessità di dar seguito alla stabilizzazioni secondo l'ordine cronologico di notifica delle sentenze <sup>14</sup> chiedendo la concessione di termini lunghi per l'esecuzione delle pronunce. Purtroppo i giudici ritengono che l'amministrazione sia tenuta ad eseguire il giudicato e per nessuna ragione, di opportunità amministrativa o di difficoltà pratica, può sottrarsi a tale obbligo non avendo in proposito alcuna discrezionalità.

In particolare a nulla è valso rappresentare il cambiamento del perimetro di CRI già a far data dal 1.1.2014 (ovvero l'uscita dal perimetro pubblico dei comitati locali e provinciali cui afferivano le convenzioni nelle quali erano impiegati i lavoratori oggetto di contenzioso) nonché il fatto di invocare difficoltà finanziarie per sottrarsi alla necessità del puntuale adempimento delle obbligazioni pecuniarie nascenti a suo carico dal giudicato. I giudici dell'ottemperanza si sono così pronunciati sui ricorsi dei lavoratori che hanno diritto alla stabilizzazione *"... si è costituita la Croce Rossa segnalando che sta procedendo alle richieste stabilizzazioni secondo l'ordine cronologico delle sentenze, altresì rappresentando la carenza dei fondi necessari alla stabilizzazione quindi chiedendo il rigetto del ricorso ovvero, in subordine, il suo accoglimento nei limiti delle compatibilità finanziarie e cronologiche...L'eventuale carenza di fondi del bilancio, o, in genere, difficoltà finanziarie non costituiscono, per come afferma costante giurisprudenza, legittima causa di inadempimento, poiché l'amministrazione è tenuta a porre in essere tutte le iniziative occorrenti per soddisfare tempestivamente la propria obbligazione..."*

Peraltro la lentezza con cui si è costretti a dare esecuzione alle sentenze ha portato anche ad una vera e propria paralisi dei conti correnti presso la Tesoreria: a fronte dei ritardi nell'esecuzione i lavoratori, creditori di ingenti somme, sono ricorsi in maniera massiccia ad azioni esecutive attivando pignoramenti ovunque fosse possibile sul conto di tesoreria e, in alcune regioni,

<sup>14</sup> La Croce Rossa nell'esecuzione delle sentenza di stabilizzazione segue un ordine cronologico sulla base di quanto indicato dal Ministero della Salute.

arrivando a pignorare i crediti vantati dalla CRI verso terzi. Il problema del blocco dei fondi a causa delle azioni legali incide in modo cruciale sulla fluidità di cassa e preclude l'attività ordinaria della CRI.

Inoltre anche l'attività della Gestione Separata, che ha il preciso compito di accertare e dunque liquidare i debiti insoluti della CRI, ha risentito del blocco dei conti in quanto anche il conto dedicato alla gestione separata è stato destinatario di pignoramenti da parte dei creditori, paralizzando di fatto l'attività di liquidazione dei debiti (per lo meno fino alla disponibilità presente in conto).

E' nel quadro sopra delineato che si è posto, un importantissimo emendamento al Decreto di Riordino volto appunto a sbloccare i conti di tesoreria della CRI.

Per porre fine all'incessante azione di blocco dei conti della Croce Rossa il governo ha introdotto un'importante novità con la legge di stabilità 2016 contenuta appunto nell'art. 1 comma 397, della Legge 28 dicembre 2015 n.208 che prevede l'impossibilità di intraprendere o proseguire azioni esecutive nei confronti dell'Ente. La norma dispone appunto che "...Fino alla conclusione delle procedure di cui al presente comma non possono essere intraprese o proseguite azioni esecutive, atti di sequestro o di pignoramento presso il conto di tesoreria della CRI o dell'Ente ovvero presso terzi, per la riscossione coattiva di somme liquidate ai sensi della normativa vigente in materia. Tutti gli atti esecutivi sono nulli". Tale disposizione avrà sicuramente un effetto benefico sui conti e sulla gestione dell'Ente Strumentale in futuro, purtroppo non nell'immediato in quanto la norma- forse perché appena entrata in vigore- non è ancora conosciuta dai giudici come dai creditori e dai loro avvocati che continuano a notificare atti esecutivi che purtroppo ancora oggi hanno effetto. Peraltro, i terzi pignorati in assenza di un ordine del giudice non possono svincolare i conti ed i crediti pignorati. Per cui al momento in cui si scrive la presente relazione purtroppo la norma non ha ancora prodotto lo sblocco ed i tempi si stimano lunghi in quanto occorre rivolgere precise istanze ai giudici dell'esecuzione per ottenere lo svincolo e la decadenza dei pignoramenti in essere. Cioè va eccepita la nullità del pignoramento da parte dell'amministrazione, infatti, sono stati individuati dei referenti regionali al fine di adempiere in tal senso.

Da ultimo si reputa opportuno rappresentare in questa sede anche altri effetti distorsivi dell'impatto della carenza di liquidità sull'obbligo di dare esecuzione alle sentenze: nel corso del 2015 alcuni dirigenti dell'ente si sono visti notificare denunce alla Procura della Repubblica per omissione di atti di ufficio. E' evidente che non sussiste una colpa in capo ai suddetti dirigenti tuttavia le denunce sono indicative della difficoltà e complessità gestionale in cui si è costretti ad operare.

SERVIZIO LEGALE DI SUPPORTO  
AL RIORDINO  
D.ssa ANGIOLA RAFFAELE

## 7. BILANCIO e CASSA

### Aggiornamento al 31/12/2015

Nonostante gli importanti provvedimenti normativi intervenuti dall'ultima relazione semestrale, di cui si ringrazia ancora una volta il Parlamento ed il Governo, attualmente resta fortemente critica la situazione della cassa che continua ad essere strutturalmente in deficit, aspetto che evidenzia che il riordino della Cri, in questi anni transitori, non comporta una riduzione di spesa ma anzi aumenta drammaticamente le uscite correnti nonché l'urgenza di immediata e maggiore liquidità.

Di seguito, si rappresenta il taglio dei contributi riscontrato negli anni :

RIDUZIONE CONTRIBUTI dello Stato (2009-2015) : 29.06 mln di euro		
anno	Economia e Salute	Difesa (contributo finalizzato ad II.VV. ed Ispettorato)
2009	€ 169.193.041.00	€ 10.290.057.00
2010	€ 167.751.177.00	€ 11.663.205.00
2011	€ 168.477.492.00	€ 11.538.607.00
2012	€ 151.789.667.00	€ 11.157.691.09
2013	€ 151.992.418.00	€ 11.076.053.16
2014	€ 146.674.742.00	€ 9.825.918.16
2015	€ 146.674.742.00	€ 3.739.394.16
STIMA CONTRIBUTI all'Ente Strumentale 2016 ( secondo semestre )-2018		
2016	€ 60.713.703,00 (primo semestre)	0 <sup>15</sup>
2016	Secondo semestre da quantificare sulla base del piano di riparto tra Ente ed Associazione	0
2017	Da quantificare sulla base del piano di riparto tra Ente ed associazione, comunque la norma un taglio di € 14.600.000,00 ( -10%)	0
2018	Da quantificare sulla base del piano di riparto tra Ente ed associazione, comunque la norma un taglio di € 29.200.000,00 ( -20%)	0
TOTALE taglio previsto circa 58,61 mln di euro		

<sup>15</sup> I fondi finalizzati della Difesa, dal 1° gennaio 2016, vengono trasferiti direttamente ed integralmente all'Associazione con decreto del Ministero della Difesa



per l'anno 2015. Per l'anno 2016 è stata stimata un'esigenza di liquidità di €. 9.653.455,28 per il personale civile e per i militari €. 1.023.350,0, per una spesa complessiva di €. 10.676.805,28. A riguardo preme evidenziare che i problemi di cassa hanno impedito, nei primi mesi del 2016, atteso il ritardo con cui sono stati accreditati i fondi del contributo, di liquidare il T.F.R. entro i termini di legge: (circa €. 4.460.549,37 erogati oltre i termini di scadenza). Complessivamente quindi l'esigenza di maggiori risorse, sia finanziarie che di cassa, tra il 2015 ed il 2016 ammonta ad oltre 20 milioni di Euro.

4. Riduzione significativa anticipazione bancaria: l'importo è in corso di forte ridimensionamento. Stante, infatti, la nuova compagine che ha visto la nascita dell'Associazione privata con l'inglobamento dei comitati regionali nell'area giuridica dell'Associazione stessa ed atteso che, come noto, l'ammontare dell'anticipazione bancaria viene calcolata sulla base dei 3/12mi delle entrate dell'ultimo bilancio consuntivo approvato, risulta evidente che progressivamente, con il restringersi del "perimetro" dell'Ente pubblico, l'importo massimo possibile di anticipazione va a restringersi. Peraltro, anche in considerazione del fatto che l'Ente strumentale verrà posto in liquidazione il 1° gennaio 2018 è obiettivo di questa amministrazione azzerare l'anticipazione bancaria o quanto meno ridurla il più possibile, (anche tenuto conto delle richieste dell'Istituto tesoriere). Tuttavia purtroppo, per il momento appare difficile senza la previsione di una erogazione di un contributo straordinario all'Ente.

5. Diminuzione delle entrate per effetto del mancato impiego del personale a tempo indeterminato nelle convenzioni: nel 2015 a consuntivo l'entrata da rimborsi di personale impiegato nelle convenzioni è stata di circa 9,5 milioni di euro a fronte di una previsione di 11 milioni e comunque con un enorme riduzione rispetto alle ben più importanti previsioni registrate negli anni precedenti, permanendo, ovviamente, il costo del personale sul fronte delle uscite.

6. Contributo ministeriale ed utilizzo avanzo di amministrazione: come ampiamente rappresentato sia nella presente relazione che nelle precedenti, a seguito dei maggiori costi dovuti alla progressiva definizione delle sentenze esecutive, oltre che alle stabilizzazioni del personale, ed a seguito della privatizzazione (vedi ad esempio a titolo esemplificativo e non esaustivo: pagamento del TFR del Personale), congiuntamente ai progressivi tagli di bilancio, in vista della nascita dell'Ente Strumentale si è reso necessario potere contare su risorse indispensabili ad assicurare un ordinato percorso di riorganizzazione della CRI ed a tal scopo è stato essenziale potere continuare ad impiegare l'avanzo di amministrazione vincolato, come previsto dal D.lgs. 178/12, per le esigenze del bilancio previsionale, anche

IL CAPO DIPARTIMENTO  
ECONOMICO FINANZIARIO E PATRIMONIALE  
Dr. Nicola Niglio

IL CAPO DIPARTIMENTO  
ECONOMICO FINANZIARIO E PATRIMONIALE  
Dr. Nicola Niglio

IL CAPO DIPARTIMENTO  
ECONOMICO FINANZIARIO E PATRIMONIALE  
Dr. Nicola Niglio



in considerazione della già menzionata enorme difficoltà a realizzare le entrate previste con la vendita del patrimonio immobiliare.

Vanno qui segnalate tre importanti misure normative che interverranno nel 2016 grazie al DECRETO-LEGGE 30 dicembre 2015, n. 210 (in G.U. 30/12/2015, n.302) , convertito con modificazioni dalla L. 25 febbraio 2016, n. 21 (in G.U. 26/02/2016, n. 47), che ha disposto:

- I. con l'art. 10, comma 7-ter la modifica dell'art. 8, comma 2, del Decreto di Riordino in tema di riduzione del contributo ministeriale e, precisamente, ha stabilito che le riduzioni del finanziamento annuale, previste inizialmente del 10 per cento per l'anno 2016 e del 20 per cento a decorrere dall'anno 2017 , siano applicate rispettivamente dall'anno 2017 e 2018 . La norma ha previsto che “ *Il finanziamento annuale dell'Associazione non può superare l'importo complessivamente attribuito all'Ente e Associazione ai sensi dell'articolo 2, comma 5, per l'anno 2014, decurtato del 10 per cento per il 2017 e del 20 per cento a decorrere dall'anno 2018...*”.
- II. Con l'art. 10, comma 7-quater ha modificato l'art. 49 *quater* del DECRETO-LEGGE 21 giugno 2013, n. 69 in materia di “Anticipazione di liquidità in favore dell'Associazione italiana della Croce Rossa”. Detta modifica ha dato la possibilità all'Ente strumentale di poter accedere ad una nuova anticipazione limitatamente alla quota ancora non erogata ai sensi dell'art. 49 *quater* suddetto ( massimo 102 milioni di euro).
- III. con l'art. 10, comma 7 la modifica dell'art. 3, comma 3 del decreto di Riordino “3. *Il Commissario della CRI ovvero il Presidente nazionale sono autorizzati ad utilizzare, escluse le risorse derivanti da raccolte fondi finalizzate, nonché escluse le risorse provenienti dal Ministero della Difesa per gli anni 2010, 2011, il 2013, il 2014 e il 2015 e destinate ai Corpi Ausiliari delle Forze Armate, la quota vincolata dell'avanzo accertato dell'amministrazione sia del comitato centrale che del consolidato alla data di entrata in vigore del presente decreto, per il ripiano immediato di debiti anche a carico dei bilanci dei comitati con riferimento all'ultimo conto consuntivo consolidato approvato, a quello che sarà approvato per il 2012 e per le esigenze del bilancio di previsione 2013, 2014 e 2015, e per l'anno 2016 con riferimento all'Ente strumentale alla Croce Rossa Italiana, nonché ad utilizzare beni immobili tra quelli di cui all'articolo 4, comma 1, lettera c), a garanzia di mutui, prestiti o anticipazioni per fronteggiare carenze di liquidità per spese obbligatorie e inderogabili. L'avanzo di*

Ente  
Strumentale  
Croce Rossa Italiana

amministrazione utilizzato nell'esercizio 2015 ammonta ad €. 6.396.000,00, appare dunque evidente l'importanza della modifica normativa che consente anche all'Ente di utilizzare la quota di avanzo di amministrazione con l'evidente scopo di supportare la situazione di cassa e di bilancio dell'Ente dal momento che il contributo statale non è più sufficiente, da solo, a coprire l'intero costo del personale (complessivamente inteso) che, con riferimento all'esercizio 2014, ha assorbito il 105,36 % dei contributi erogati dallo Stato.

Le azioni su cui si è fatto leva per porre rimedio alle criticità sopra evidenziate sono state le seguenti:

- a) **recupero crediti esterni**. L'entità dei crediti da incassare è sempre drammatica, si registrano crediti da riscuotere al 31.12.2015 di oltre € 42.233.634, di cui ben €. 34.254.994,96 di euro afferenti la regione Lazio (ARES 118) (dati aggiornati al 30.12.2015). A tutela delle proprie ragioni creditizie ed in attesa della convocazione del tavolo la Croce Rossa ha, comunque, avviato con l'Avvocatura dello Stato tutte le azioni necessarie per il recupero coattivo delle somme dovute. La maggior parte dei crediti non riscossi riguarda soprattutto crediti verso la Regione Lazio ed in particolare quelli verso ARES 118 (circa € 34.254.994,96), per questi l'amministrazione, atteso il coinvolgimento di soggetti istituzionali, ha sensibilizzato l'attenzione del Ministero della Salute e chiesto la convocazione di un tavolo di lavoro per ottenere la risoluzione del grave ritardo della Regione Lazio nei pagamenti dei servizi che CRI ha comunque prestato regolarmente.
- b) **Recupero crediti interni**. La situazione dei residui attivi del Comitato Centrale risultante dal bilancio Consolidato 2014, vede la stragrande maggioranza dei crediti nei confronti delle unità territoriali (circa 30 mln relativi alle APS nell'anno 2014). Come detto nella sezione dedicata alla "Gestione Separata" le attività di analisi e verifica dei residui attivi e passivi derivanti da rapporti interni alla C.R.I., nel secondo semestre del 2015, sono proseguite effettuando la definizione<sup>16</sup> alla data del 31 dicembre 2015 di n. 492 pratiche definite su n.651 totali.
- c) **Dismissione patrimonio immobiliare**: si rinvia a quanto ampiamente detto sopra.
- d) **Anticipazione di liquidità**. Con riferimento alla norma approvata nel 2013, tale strumento, come riferito nella relazione del primo semestre, aveva permesso, a fronte di una ricognizione dei debiti pari a € 150 mln ca, un'anticipazione di soli €. 48.843.373,72. Grazie alla sensibilità

IL CAPO DIPARTIMENTO  
ECONOMICO FINANZIARIO E PATRIMONIALE  
Dr. Nicola Niglio

<sup>16</sup> Per "definizione" si intende la determinazione della situazione debitoria/creditoria tra UU.TT. e Comitato Centrale e la sua comunicazione attraverso una nota del Servizio Gestione Separata al Servizio Economico Finanziario, al Direttore Regionale e all'Unità interessata.



IL CAPO DIPARTIMENTO  
ECONOMICO FINANZIARIO e PATRIMONIALE

Dr. Nicola Niglio

del Governo e del Parlamento il decreto mille proroghe (decreto-legge 30 dicembre 2015, n. 210 convertito dalla legge 25 febbraio 2016, n. 21 recante: “*Proroga di termini previsti da disposizioni legislative.*”) ha modificato l’art. 49 quater del decreto legge 21 giugno 2013 n.69 consentendo all’Ente Strumentale di chiedere al Ministero dell’Economia e Finanze l’erogazione di una nuova anticipazione limitatamente alla quota ancora non erogata ai sensi dell’art. 49 quater suddetto (massimo 102 milioni di euro). Tale norma avrà sicuramente effetti benefici sulla cassa in quanto permetterà di far fronte ai pagamenti urgenti e dunque di onorare i debiti esigibili al 31.12.2015 che derivano prevalentemente da sentenze. Tuttavia anche qui i tempi non sono immediati in quanto la norma fa riferimento al bilancio consuntivo consolidato 2015 che verrà comunque approvato come sempre nei termini di legge ma i cui tempi di approvazione fanno ipotizzare che, nella migliore delle ipotesi, la disponibilità effettiva dei fondi ci sarà solo fra qualche mese.

e) **Riduzione spesa per consumo di beni e servizi:** l’amministrazione ha ridotto al massimo la spesa per beni e servizi.

## 8. Conclusioni

Fermo restando quanto ampiamente rappresentato nelle precedenti relazioni ed in particolare nell’ultima relativamente al quadro di contesto<sup>17</sup>, l’Amministrazione sta proseguendo il lavoro di riordino con diligenza e responsabilità.

Come si è detto, ciò è stato possibile anche grazie ai fondamentali interventi normativi disposti dal Governo e dal Parlamento, grazie ad essi, infatti, l’Ente Strumentale potrà contare, oltre che

<sup>17</sup> “E’ necessario ricordare, che al momento dell’insediamento degli attuali vertici, la Croce Rossa Italiana si trovava in una situazione istituzionale e gestionale soprattutto per l’aspetto economico-finanziario estremamente critica. Basterà citare quattro elementi chiave al momento dell’insediamento del commissario (30 ottobre 2008):

- 1) l’Ente proveniva da un lungo periodo di commissariamenti susseguenti, tanto che nei trenta anni precedenti era stato commissariato per oltre 25 anni;
- 2) l’ultimo bilancio approvato risaliva all’esercizio finanziario 2004; e da 31 anni non veniva approvato il bilancio consuntivo consolidato entro i termini di legge (30 aprile);
- 3) le problematiche del Corpo Militare della CRI, sottoposte ad ispezione amministrativo-contabile del MEF (POS.7549), avevano evidenziato gravi illegittimità;
- 4) la situazione economico-finanziaria era estremamente critica:
  - 4.1 l’Assemblea generale nella seduta del 21 aprile 2007 aveva deliberato il versamento al Comitato Centrale del cd contributo di solidarietà per complessivi € 17.616.527 da parte delle unità territoriali senza il quale non sarebbe stato raggiunto il pareggio del bilancio del Comitato Centrale;
  - 4.2 la cassa strutturalmente in deficit (-41 mln di euro a fine 2009)”

Ente Strumentale alla Corte dei conti

su nuove norme in tema di personale,<sup>18</sup> anche su maggiori risorse finanziarie derivanti appunto dalla proroga della norma sull'utilizzo dell'avanzo di amministrazione, dal differimento dei tagli dei contributi statali oltre che dal ricorso all'anticipazione di liquidità prevista dall'art. 49, *quater*, del D.L. 69/2013, così come previsto dal decreto legge 30 dicembre 2015, n. 210, convertito con modificazioni dalla Legge 25 febbraio 2016, n. 21.

Tuttavia, le criticità che si riscontrano sono tali per cui sarà necessario un attento monitoraggio al fine di valutare alla luce degli effettivi risparmi in termini di costo del personale (da realizzare a seguito della mobilità del personale attraverso il portale gestito dal Dipartimento della Funzione Pubblica) e dell'effettiva vendita del patrimonio immobiliare, quante siano le eventuali ulteriori risorse economico-finanziarie occorrenti.

Nello specifico, nella prossima relazione semestrale, sarà possibile dare ulteriori elementi di dettaglio in merito a quanto sopra, sulla base degli effettivi risultati.

Indubbiamente il Parlamento ed il Governo hanno fatto uno sforzo eccezionale nel prevedere idonee garanzie occupazionali per tutti i lavoratori di CRI attraverso gli articoli approvati nella legge di stabilità 2016. Ciò consente di procedere sicuramente in modo più ordinato ed efficace, al di là delle difficoltà oggettive di gestione dell'attuale Ente strumentale, create da una tale mobilità di massa (anche in riferimento al clima interno, oltre che per gli evidenti aspetti organizzativi).

Tuttavia per le ragioni appena dette si ribadisce l'esigenza, già parzialmente rappresentata nella precedente relazione, dei seguenti interventi normativi:

1. adeguamento del contributo ordinario previsto per CRI per gli anni 2016-2017 fino alla conclusione del percorso di privatizzazione (31.12.2017) ai sensi dell'art 61 del D.Lgs. 165/2001 per assicurare la copertura almeno delle spese di personale stabilizzato (27 milioni di euro complessivi<sup>19</sup>).
2. erogazione contributo straordinario per l'anno 2016 con particolare riguardo ai fondi relativi alla sicurezza nel rispetto delle disposizioni del decreto legislativo n.81/2008. (9 milioni di euro).
3. annullamento del taglio di cui all'art. 8 comma 2 del D.lgs. 178/2012, ai sensi del quale *"Il finanziamento annuale dell'Associazione non può superare l'importo complessivamente attribuito all'Ente e Associazione ai sensi dell'articolo 2, comma 5,*

<sup>18</sup> Vedi quanto rappresentato in dettaglio nel capitolo Risorse Umane

<sup>19</sup> Si fa riferimento al maggiore costo sopportato da cri dal 2012 al 2016

*per l'anno 2014, decurtato del 10 per cento per il 2017 e del 20 per cento a decorrere dall'anno 2018”.*

4. regolamentazione più chiara delle norme transitorie relative alla soppressione e messa in liquidazione dell'Ente Strumentale. Infatti l'art.8 del D.Lgs 178/2012 per quanto attiene la gestione liquidatoria si limita a prevedere quanto segue:”... *alla medesima data (1 gennaio 2018) i beni mobili e immobili rimasti di proprietà dell'Ente sono trasferiti all'Associazione che subentra in tutti rapporti attivi e passivi, salvo quelli relativi al trattamento del personale rimasto dipendente dell'Ente, che restano in carico alla gestione liquidatoria*”. Occorre definire puntualmente “i rapporti” che passeranno effettivamente all'Associazione e quelli che passeranno al liquidatore, nonché le modalità per la gestione liquidatoria.

Da ultimo preme sottolineare, che nonostante le difficoltà in cui l'amministrazione ha operato ed opera ancora oggi, nella relazione annuale della Corte dei Conti, si evidenzia che “ ...il percorso di riordino di un ente complesso come la CRI è stato, ..., particolarmente faticoso , ... gestito dalla Governance attuale dell'ente in modo graduale e nel pieno rispetto della legge” aggiungendo che .... nel 2014 il vertice del management centrale, nel quadro della razionalizzazione delle strutture centrali e regionali, ha proseguito il lavoro di riassetto contabile ...”, riconoscendo di fatto il buon lavoro dell'Amministrazione.

Ente  
Strumentale alla  
Croce Rossa Italiana



## CROCE ROSSA ITALIANA COMITATO CENTRALE

### ORDINANZA PRESIDENZIALE

N. /15 DEL  
0312-15 31 DIC. 2015

### IL PRESIDENTE NAZIONALE

Visto il decreto legislativo 28 settembre 2012, n. 178, "Riorganizzazione dell'Associazione italiana della Croce Rossa (C.R.I.), a norma dell'articolo 2 della legge 4 novembre 2010, n. 183";

Visto il decreto legge 31 agosto 2013, n. 101, "Disposizioni urgenti per il perseguimento di obiettivi di razionalizzazione nelle pubbliche amministrazioni", convertito con modificazioni dalla legge 30 ottobre 2013, n. 125;

Visto il decreto legge 31 dicembre 2014, n. 192, "Proroga di termini previsti da disposizioni legislative", convertito con modificazioni dalla legge 27 febbraio 2015, n. 11;

Vista la legge 23 dicembre 2014, n. 190, "Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge di stabilità 2015)";

Visto l'art. 7 c. 2bis del decreto legge 31 dicembre 2014, n. 192, "Proroga di termini previsti da disposizioni legislative", convertito con modificazioni dalla legge 27 febbraio 2015, n. 11;

**Considerato** che, ai sensi dell'art. 1 c. 1 del D.lgs. n. 178/2012 e s.m.i., le funzioni esercitate dall'Associazione Italiana della Croce Rossa (di seguito CRI) sono trasferite, a decorrere dal 1° gennaio 2016 alla costituenda Associazione della Croce Rossa Italiana (di seguito Associazione), nonché la stessa subentra, ai sensi dell'art. 3 c. 4 del D.lgs. n. 178/2012 e s.m.i., in tutte le convenzioni in essere con la CRI alla predetta data;

**Considerato** che, ai sensi dell'art. 2 c. 1 del D.lgs. n. 178/2012 e s.m.i., la CRI dal 1° gennaio 2016 assume la denominazione di Ente Strumentale alla Croce Rossa Italiana (di seguito Ente Strumentale);

**Considerato** che, ai sensi dell'art. 6 c. 2 del D.lgs. n. 178/2012 e s.m.i., alla data del 1° gennaio 2016 il personale della CRI e quindi dell'Ente Strumentale è utilizzato temporaneamente dall'Associazione mantenendo il proprio stato giuridico e il proprio trattamento economico a carico dell'Ente Strumentale;

**Dato atto** che l'Assemblea Straordinaria, di cui all'art. 3 c. 2 del D.lgs. n. 178/2012 e s.m.i., ha approvato l'atto costitutivo e lo Statuto dell'Associazione e che lo stesso è stato trasmesso con la nota prot. CRI/CC/52039 del 24.07.2014 al Ministero della Salute;

**Dato atto** che la proposta di Statuto dell'Ente Strumentale è attualmente al vaglio dei Ministeri vigilanti;

**Dato atto** che, ai sensi dell'art. 3 c. 4 del D.lgs. n. 178/2012 e s.m.i., con nota prot. n. 35870 del 12 maggio 2015 sono state approvate le "linee operative provvisorie" dell'Ente Strumentale e dell'Associazione ed è stato predisposto uno schema di simulazione di fabbisogno provvisorio del personale dell'Ente Strumentale e dell'Associazione, trasmesso ai Ministeri vigilanti con nota prot. n. 65199 del 25 settembre 2015 e con nota prot. n. 63026 del 31 agosto 2015;

**Vista** la nota prot. n. 74940 del 18 dicembre 2013 relativa agli adempimenti ex D.lgs. n. 178/2012 e s.m.i. da porre in essere a far data dal 1° gennaio 2014, anche in materia di personale;



## CROCE ROSSA ITALIANA

### COMITATO CENTRALE

Vista la nota prot. n. 84490 del 4 dicembre 2014 con la quale sono state impartite disposizioni in merito all'impiego di personale a tempo indeterminato sul territorio;

Vista la nota prot. n. 94641 del 17 dicembre 2015 relativa agli adempimenti, ex D.lgs. n. 178/2012 e s.m.i., da porre in essere a far data dal 1° gennaio 2016;

*Considerato che come esplicitato nella nota che precede "... l'Associazione non potrà subentrare alla CRI assicurando dal 1° gennaio 2016 una capacità operativa identica a quella che caratterizza la CRI stessa, e ciò per evidenti motivi organizzativi e di bilancio. Vi sarà dunque un iniziale periodo di graduale transito delle relative attività. D'altra parte, proprio al fine di evitare lacune operative, il Legislatore ha previsto la trasformazione della Croce Rossa Italiana in Ente Strumentale e ciò, non solo per le esigenze liquidatorie della stessa, ma anche per assicurare un ordinato passaggio di competenze tra le due istituzioni, nonché la copertura di tutti quei servizi di supporto – specialmente nel settore delle emergenze – che non possono venir meno il 01 gennaio 2016. Parimenti il Legislatore, sempre per le medesime finalità, ha approvato un iniziale periodo di utilizzo condiviso del personale con oneri a carico dell'Ente, ...".*

Valutato, pertanto, che in questa prima fase, a partire dal 1° gennaio 2016, l'Associazione subentrerà, ai sensi dell'art. 3, c. 4 del D.lgs. n. 178/2012 e s.m.i., in tutte le convenzioni stipulate dalla CRI, mentre proseguirà per il primo trimestre l'azione di supporto dell'Ente Strumentale nelle relative attività, soprattutto per quanto riguarda il settore dell'emergenza.

Dato atto che con la nota prot. n. 96125 del 23 dicembre 2015 sono state approvate le linee guida per l'utilizzo provvisorio del personale della CRI da parte dell'Ente Strumentale e dell'Associazione;

Valutato che, ai sensi dell'art. 3 c. 4 del D.lgs. n. 178/2012 e s.m.i., il Presidente Nazionale predispone, sentite le Organizzazioni Sindacali, un piano di utilizzo provvisorio del personale, sia a tempo determinato che indeterminato della CRI, da parte dell'Ente e dell'Associazione;

Sentite in merito le Organizzazioni Sindacali della CRI durante la riunione del 23 dicembre 2015 tenutasi presso il Comitato Centrale;

Dato atto che a tutt'oggi non sono stati ancora emanati il DPCM di cui all'art. 6 c. 1 del D.lgs. n. 178/2012 e s.m.i. (decreto equiparazione tra il personale appartenente al Corpo Militare in servizio continuativo e il personale civile della CRI) e il decreto del Ministro della Difesa di cui all'art. 5 c. 6 del D.lgs. n. 178/2012 e s.m.i. (decreto di determinazione dei criteri per la costituzione del contingente di personale appartenente al Corpo Militare in servizio attivo);

Visto il promemoria in atti prot. n. 97323 del 30 dicembre 2015 del Capo Dipartimento RU e ICT;

### ORDINA

L'utilizzo provvisorio del personale della CRI da parte dell'Ente Strumentale e dell'Associazione avverrà in due fasi distinte di cui la prima regolamentata dalle disposizioni che seguono e una seconda da adottarsi successivamente all'emanazione dello Statuto dell'Ente Strumentale e del Regolamento interno di organizzazione dello stesso che regolerà il rapporto di diretto utilizzo del personale CRI per ricoprire i diversi ruoli nella gestione provvisoria delle attività di supporto all'avvio della gestione diretta da parte della costituenda Associazione stessa, ai sensi dell'art. 6 c. 2 del D.lgs. n. 178/2012 e s.m.i., . Tale utilizzo verrà eventualmente formalizzato in capo agli interessati solo successivamente all'approvazione dello Statuto dell'Ente strumentale, e dell'individuazione delle singole figure professionali e dei singoli soggetti che



## CROCE ROSSA ITALIANA COMITATO CENTRALE

opereranno in questa fase per l'avvio dell'Associazione. Ovviamente questa seconda fase oggi viene esclusivamente ipotizzata in quanto la sua materiale realizzazione è vincolata dalle necessarie modifiche che interverranno in relazione alle procedure di mobilità del personale avviate, alle necessità effettive della costituenda Associazione e, non da ultimo, della manifestazione di volontà che eventualmente interverrà da parte del personale interessato.

*Personale CRI impiegato per attività dell'Ente Strumentale relative all'art. 2 c. 2 del D.lgs. n. 178/2012 e s.m.i. (Patrimonio, personale, ecc.).*

Come riportato in premessa, ai sensi dell'art. 2 c. 1 del D.lgs. n. 178/2012 e s.m.i., alla data del 1° gennaio 2016 la CRI assumerà la denominazione di Ente Strumentale e lo stesso, ai sensi dell'art. 2 c. 2 del citato decreto svolgerà le attività in ordine al patrimonio e ai dipendenti CRI, nonché ogni altra attività di gestione finalizzata al funzionamento dell'Ente stesso e all'espletamento delle funzioni di cui al medesimo articolo.

Al fine di predisporre lo schema di fabbisogno di personale per l'Ente Strumentale, di cui all'art. 3 c. 4 del D.lgs. n. 178/2012 e s.m.i., si ricorderà che già con Circolare n. 15 del 19 agosto 2014 del Dipartimento RU e ICT è stata predisposta una prima ipotesi di fabbisogno per l'anno 2015, le cui risultanze sono state comunicate al Dipartimento della Funzione Pubblica, ai Ministeri Vigilanti e alle Organizzazioni Sindacali CRI.

Successivamente, per la medesima finalità e ai fini dell'applicazione dell'art. 1 della legge n. 190/2014, il Direttore Generale CRI, con Ordine di Servizio n. 3 del 3 aprile 2015, ha costituito un apposito Gruppo di Lavoro che ha elaborato una proposta di fabbisogno per l'Ente Strumentale, sulla base delle "Linee provvisorie" adottate dal Presidente Nazionale - con nota prot. n. 3580 del 12 maggio 2015-, suddiviso in tre distinte fasi in armonia con il processo di privatizzazione previsto dal D.lgs. n. 178/2012 e s.m.i..

Premesso quanto sopra, si rappresenta che in ordine all'impiego temporaneo del personale CRI per le attività proprie dell'Ente strumentale ogni Dipartimento proporrà una riorganizzazione delle strutture di competenza, nel rispetto dei principi di efficacia, efficienza ed economicità. Analogamente ogni attuale Direttore Regionale dovrà procedere con una riorganizzazione interna del personale assegnato per l'ambito territoriale di competenza, nelle more dell'approvazione del nuovo Regolamento di organizzazione dell'Ente. Successivamente, si provvederà ad una ridistribuzione del personale, nel rispetto della normativa vigente, secondo il piano del fabbisogno elaborato dal citato Gruppo di lavoro riguardante la seconda fase, rivisto sulla base delle eventuali esigenze emerse nel periodo transitorio.

*Personale CRI impiegato per la finalità dell'Ente Strumentale di concorrere temporaneamente allo sviluppo dell'Associazione.*

Ai sensi dell'art. 2 c. 1 del D.lgs. n. 178/2012 e s.m.i., l'Ente Strumentale concorre temporaneamente allo sviluppo dell'Associazione che potrà essere realizzato attraverso l'impiego del personale CRI ai sensi dell'art. 6 c. 2 del D.lgs. n. 178/2012 e s.m.i.

Pertanto, il Capo Dipartimento ASSOEV, oltre alla riorganizzazione delle strutture organizzative afferenti, già esplicitata alla lettera A, proporrà, una riorganizzazione che garantisca l'avvio delle attività dell'Associazione, inclusa l'organizzazione del personale CRI che sarà impiegato a supporto della stessa.

In questa prima fase transitoria, conseguentemente, al Capo Dipartimento ASSOEV sarà assegnato, con specifico provvedimento, il coordinamento e l'adozione delle linee di indirizzo da fornire alle diverse strutture dell'Ente Strumentale al fine di coordinare il personale dell'Ente alla sopradetta attività.

Come sopra precisato, però, nelle more che il Regolamento di organizzazione chiarisca gli istituti giuridici da applicare, il Dipartimento ASSOEV garantirà la "filiera di comando" indispensabile in questa fase transitoria per la gestione del personale CRI tra Ente strumentale e le attività necessarie all'Associazione.





## CROCE ROSSA ITALIANA COMITATO CENTRALE

Il rapporto di diretto utilizzo del personale CRI per ricoprire i diversi ruoli nella gestione provvisoria delle attività di supporto all'avvio della gestione diretta da parte della costituenda Associazione stessa, ai sensi dell'art. 6 c. 2 del D.lgs. n. 178/2012 e s.m.i., verrà poi eventualmente formalizzato in capo agli interessati solo successivamente all'approvazione dello Statuto dell'Ente strumentale, e dell'individuazione delle singole figure professionali e dei singoli soggetti che opereranno in questa fase per l'avvio dell'Associazione secondo l'organizzazione sopradde

Ovviamente questa seconda fase oggi viene esclusivamente ipotizzata in quanto la sua materiale realizzazione è vincolata dalle necessarie modifiche che interverranno in relazione alle procedure di mobilità del personale avviate, alle necessità effettive della costituenda Associazione e, non da ultimo, della manifestazione di volontà che eventualmente interverrà da parte del personale interessato. A riguardo si informa che lo scrivente ha dato mandato agli Uffici competenti di effettuare all'inizio del prossimo anno, una prima ricognizione non vincolante in ordine alla volontà del personale CRI di transitare presso l'Associazione, in modo di aver un primo quadro ipotetico della situazione, nelle more dell'espletamento dell'opzione, che avverrà successivamente alla conferma dell'organico provvisorio definito dall'Associazione nei tempi previsti, ai sensi dell'art. 6 c. 2 del D.lgs. n. 178/2012 e s.m.i..

*Personale CRI impiegato temporaneamente nei progetti per attività di cui all'art. 1 c. 4 del D.lgs. n. 178/2012 e s.m.i.*

Richiamando quanto sopra detto in relazione, comunque, all'indispensabilità del pieno utilizzo del personale CRI, il personale eccedente il fabbisogno dell'Ente Strumentale e dell'Associazione dovrà essere assegnato ai Comitati territoriali per l'impiego nei progetti finalizzati ad attività di interesse pubblico di cui all'art. 1 c. 4 del D.lgs. n. 178/2012 ovvero in altri progetti dell'Associazione, come sopra chiarito, in ottemperanza alle disposizioni già fornite con la richiamata nota prot. n. 84490 del 3 dicembre 2014.

Infatti, sarà cura e onere dei Presidenti dei Comitati territoriali, predisporre quanto necessario per l'attivazione dei citati progetti, nelle more del completamento delle procedure previste dall'art. 6 del D.lgs. n. 178/2012, ovvero per il tramite di altro strumento normativo, in quanto nella legge di stabilità è stato previsto espressamente che *"Il personale di CRI ovvero dell'Ente, nelle more della conclusione delle procedure di cui all'art. 7 comma 2-bis del decreto-legge 31 dicembre 2014, n. 192 così come convertito dalla legge 27 febbraio 2015, n. 11, previa convenzione tra le parti, può prestare temporaneamente la propria attività presso altre pubbliche amministrazioni per garantire i fini di interesse pubblico di cui all'articolo 1 comma 4, anche con oneri a carico del finanziamento pubblico di CRI ovvero dell'Ente, che rimane esclusivamente responsabile nei confronti del lavoratore del trattamento economico e normativo"*.

Ferma restando la responsabilità di indirizzo dei Presidenti dei comitati territoriali, gli attuali Direttori Regionali incaricati dell'attivazione di questi percorsi, opereranno sotto il diretto coordinamento del Capo Dipartimento ASSOEV, cui detti progetti e iniziative afferiranno. Il Dipartimento si doterà poi di una struttura organizzativa idonea in occasione del nuovo Regolamento di organizzazione dell'Ente.

Mentre sarà l'Ente strumentale che verificherà, per il tramite del Dipartimento ASSOEV e RU- ICT, la possibilità di farsi carico delle ulteriori spese relative al personale CRI impiegato oltre al trattamento economico in godimento ( es. diviso ) nella realizzazione dei progetti per le attività di interesse pubblico sopradde

0312-15 31010 981



## CROCE ROSSA ITALIANA COMITATO CENTRALE

*Personale CRI impiegato in attività in regime di convenzione ovvero per attività integralmente finanziate con fondi privati in cui subentra l'Associazione ai sensi dell'art. 3 c. 4 del D.lgs. n. 178/2012 e s.m.i.*

Ai sensi dell'art. 3 c. 4 del D.lgs. n. 178/2012 e s.m.i., a far data dal 1° gennaio 2016 l'Associazione subentrerà in tutte le convenzioni in essere con la CRI alla predetta data.

Inoltre, si rappresenta che con nota prot. n. 94641 del 17 dicembre 2015, il Presidente Nazionale ha già provveduto a fornire delle prime indicazioni finalizzate, tra l'altro, “..., al fine di agevolare il dialogo tra Ente strumentale e Associazione, ..., relativamente ai Comitati Regionali, permangono in carica gli attuali Presidenti Regionali .... Detti Presidenti saranno i diretti referenti per l'Ente strumentale, ciascuno nel proprio ambito regionale, per l'assunzione di reciproci impegni tra Ente stesso e l'Associazione. Relativamente ai Comitati Provinciali/Locali, ..., si continuerà a far riferimento ai Presidenti dei Comitati stessi. ...”

Pertanto, nel caso di personale CRI impiegato in attività in regime convenzionale, dovranno essere stipulati da parte del Presidente competente territorialmente, in quanto figura autorizzata ad assumere impegni a nome dell'Associazione, e dagli attuali Direttori Regionali, per conto dell'Ente Strumentale, degli appositi protocolli di intesa ai sensi dell'art. 23-bis c. 7 del D.lgs. n. 165/2001 e s.m.i., secondo gli schemi già predisposti dal Dipartimento RU e ICT in occasione della privatizzazione dei Comitati locali e provinciali e trasmessi con la Circolare n. 4, prot. n. 9396 del 10 febbraio 2014.

Ove poi nella relativa convenzione sia impiegato, ai sensi dell'art. 6 c. 9 del D.lgs. n. 178/2012 e s.m.i., personale CRI a tempo determinato, l'Associazione dovrà richiedere all'Ente strumentale, per il tramite del Presidente competente territorialmente, in quanto figura autorizzata ad assumere impegni a nome dell'Associazione, la prosecuzione dei rapporti di lavoro del predetto personale fino alla contestuale vigenza della convenzione che ne giustifica la causa e l'oggetto nei limiti previsti dal citato art. 6 c. 9. del decreto di riordino.

Peraltro, si ricorda che l'art. 6 c. 2 ultimo capoverso del D.lgs. 178/2012 e s.m.i. prevede che “Per l'esercizio delle convenzioni l'Associazione impiega prioritariamente, secondo il proprio contratto collettivo di appartenenza, personale civile e militare già utilizzato dalla CRI con rapporto a tempo indeterminato o determinato nella diretta fornitura dei servizi oggetto delle convenzioni medesime”.

Con l'occasione si rappresenta, inoltre, che la legge di stabilità 2016 ha introdotto altre importanti novità relative al personale che riguardano sia l'estensione delle disposizioni del comma 424 dell'art. 1 della legge 23 dicembre 2014, n. 190, con la conseguenza di permettere il transito del personale CRI anche verso le Regioni e gli Enti locali, che una specifica disposizione per la quale gli Enti e le Aziende del Servizio Sanitario Nazionale sono tenuti ad assumere, anche in posizione di sovrannumero ed ad esaurimento, il personale CRI che ha già prestato servizio in qualità di autista soccorritore o autista soccorritore senior, in attività convenzionate con gli enti medesimi per un periodo non inferiore a 5 anni. Pertanto, si anticipa che sarà cura dell'Ente Strumentale richiedere al Dipartimento della Funzione Pubblica una pronta convocazione della sede di confronto di cui all'art. 6 c. 5 del D.lgs. n. 178/2012 e s.m.i., istituita presso il medesimo Dipartimento per supportare la piena applicazione del percorso di mobilità del personale. Infine si da mandato sin da ora ai Direttori Regionali di contattare, per la propria competenza territoriale, la Regione e gli Enti Locali e le AASSLL insistenti nella stessa regione per favorire le misure di ricollocazione del personale introdotte dalla legge di stabilità.

Quanto sopra è chiaramente da intendersi come prima indicazione provvisoria del piano di utilizzo del personale, che comunque verrà formalizzato dopo l'incontro con le Organizzazioni Sindacali, nelle more